



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**LICEO ARTISTICO STATALE FRANCO RUSSOLI di PISA e CASCINA**  
Via San Frediano, 13 - 56126 Pisa tel. 050 580501 C.F. 80005850500  
SITO UFFICIALE: [WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT](http://WWW.LICEOARTISTICORUSSOLI.EDU.IT)  
POSTA ELETTRONICA: [PISD05000L@ISTRUZIONE.IT](mailto:PISD05000L@ISTRUZIONE.IT)  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: [PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:PISD05000L@PEC.ISTRUZIONE.IT)

**CIRCOLARE 46 del 16 OTTOBRE 2021**

All'intera Comunità Scolastica  
E PC  
Rspp e Consiglio d'Istituto  
SITO

**Oggetto: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico – Legge di conversione n.133/2021**

In relazione all'oggetto si trasmette sintesi dei principali contenuti della Legge che disciplina in maniera unitaria l'impiego della certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico.

1. Viene confermato l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione del GP per tutto il personale scolastico.
2. E' modificata la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle sanzioni amministrative
  - 2.1 – E' considerata assenza ingiustificata senza retribuzione il mancato possesso e/o esibizione della certificazione verde.
  - 2.2 – A decorrere dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e la sospensione è disposta dai Dirigenti Scolastici.
  - 2.3 – Il rientro del personale sospeso dopo cinque giorni di assenza ingiustificata potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.
  - 2.4 – Non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.
  - 2.5 – In caso di non generazione e/o rilascio della certificazione verde digitale è prevista la presentazione da parte dell'interessato di un certificato cartaceo, rilasciato dalla struttura sanitaria o medico di medicina generale, che attesta il rispetto delle condizioni di cui all'art.9, comma 2.
3. L'obbligo di possesso della certificazione verde viene confermato per chiunque acceda alle strutture scolastiche, compresi i genitori.
4. La sanzione amministrativa si applica "con esclusivo riferimento al datore di lavoro" qualora l'accesso alla struttura avvenga senza il controllo ed il possesso della certificazione verde.
5. Il controllo nei confronti dei soggetti esterni che accedono a scuola per ragioni di servizio o di lavoro deve essere eseguito "a campione".
6. L'accertamento delle violazioni è di competenza del Dirigente Scolastico; l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto territorialmente competente, al quale sarà trasmesso il verbale di accertamento.

Restano valide le modalità di controllo comunicate con circolare n.8 del 13 settembre 2021.

**Notifica: mail al personale**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA \***  
**Prof.ssa Gaetana Zobel**

\*(Firmato digitalmente ai sensi c.d. codice amministrazione digitale e norme ad esso connesse)